



SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX-GENTILI VIA CESTONI N.23-27 - ID 2638 ”.

CUP: E84J20000030005 – CIG: ZD830F2D7C

L’anno, il giorno del mese di, nella sede della stazione appaltante, sita a in Via al n. sono comparsi i seguenti signori:

- A) Il Geom. **Maurizio Luchetti**, nato a Montegiorgio il 02.11.1958, in qualità di Responsabile dell’U.T.C. – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montegiorgio, domiciliato per la veste che ricopre presso: Comune di Montegiorgio, P.zza Matteotti n. 33, 63833 Montegiorgio, Codice Fiscale Ente: 81002030443, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine “committente”.
- B), **(Seguono le generalità dell’affidatario)**, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine “Affidatario”.

PREMESSO CHE

- 1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno **la redazione della relazione geologica per l’intervento di “Riparazione danni sisma e miglioramento sismico Edificio ex-Gentili via Cestoni n.23-27 - id 2638;**
- 2) Con determinazione n. **0000** in data **00/00/0000** si è disposto di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 al Geologo. con studio professionale a in Via al n. la redazione della relazione geologica relativa ai lavori di riparazione danni sisma e miglioramento sismico Edificio ex-Gentili via cestoni n.23-27 - id 2638 alle condizioni indicate nel presente schema di contratto ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo (esclusi Iva e Oneri previdenziali) di euro già al netto dello sconto del% offerto in sede di procedura sull’importo soggetto a sconto di euro

TUTTO CIO’ PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l’incarico indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l’Amministrazione affidante e l’Affidatario.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1
OGGETTO DELL'INCARICO**

L'affidatario si impegna alla redazione della relazione geologica relativa l'intervento di riparazione danni sisma e miglioramento sismico Edificio ex-Gentili via cestoni n.23-27 - id 2638;

A seguito della determinazione n. assunta in data l'Ente Committente, (di seguito per brevità denominato solo con i termini "Amministrazione" e/o "Committente"), conferisce all'Affidatario, Geologo....., alle condizioni del presente contratto, l'incarico per l'espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. Prestazioni ed attività tecnico amministrative connesse.

- Redazione della relazione geologica;
- Assistenza durante le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni.

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per l'ottenimento di tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., A.S.L., Ufficio del territorio, ecc.), finalizzate alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione.

Sarà cura dell'Affidatario, sotto la sua personale responsabilità, individuare ed indicare al Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari per l'ottenimento di tali atti.

L'individuazione e l'indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica, dall'Affidatario al Responsabile del procedimento.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto ogni profilo come dettagliato dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e relativi atti attuativi.

I servizi di cui sopra sono finalizzati all' **intervento di "Riparazione danni sisma e miglioramento sismico Edificio ex-Gentili via Cestoni n.23-27 - id 2638.**

L'intervento è finanziato con fondi dedicati alla ricostruzione post-sisma 2016

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti



Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;

(oppure, a seconda del caso),

di intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con ed allega copia dell'autorizzazione ad esercitare la libera professione ed assumere l'incarico in oggetto, rilasciata da in data

ART. 2

PRESTAZIONI ULTERIORI AGGIUNTIVE

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

Qualora il Committente ritenga di richiedere all'Affidatario l'espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d'incarico, l'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d'ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo medesimo. E' comunque in facoltà del Committente assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

ART. 3

GENERALITA' SULL'INTERVENTO

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati dalla stazione appaltante.

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione



medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

ART. 4 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, da:

- D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi (cd. Codice dei contratti)
- Regolamento generale emanato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora vigente)
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49
- D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (e smi)
- Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente).
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016, n. 263

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

Nel corso delle fasi di lavorazione dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti del codice dei contratti:

Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, (oltre alle previste prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative indicate all'art. 1, punto 1 del presente contratto), attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Ente Committente.

Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi emanati dalle autorità competenti in materia unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal



Responsabile Unico del procedimento, e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante le progettazioni, la sicurezza nei cantieri, l'esecuzione e, per quanto spettante, l'utilizzo, delle opere oggetto dei servizi da prestare in esecuzione del presente Contratto.

ART. 5 IMPEGNI DEL COMMITTENTE

L'Amministrazione Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attività oggetto dell'incarico.

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario, durante l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.).

ART. 6 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

I termini per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che impegna l'aggiudicatario al rispetto delle seguenti scadenze:

- consegna della **relazione geologica**: entro **20 giorni** naturali successivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall'Ufficio tecnico della stazione appaltante in relazione all'impegno stimato quale necessario per la loro redazione.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potrà comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa dal Committente, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall'Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all'Affidatario.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Il Committente si avvale della facoltà di dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice di contratti pubblici;

L'affidatario dovrà quindi accettare per iscritto in particolare la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l'appalto delle opere/lavori;



ART. 7 COMPENSI

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso netto di euro **000000000** oltre oneri previdenziali ed IVA di legge come risultante dalla procedura.

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 11.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Il pagamento dei servizi sarà effettuato, secondo l'avanzamento delle prestazioni, con le modalità previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

ART. 8 INCARICO A PIU' PROFESSIONISTI

Per l'incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l'importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

ART. 9 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO

Nel caso di un'interruzione di un incarico - originariamente completo - durante la D.L. l'onorario verrà calcolato in base alle percentuali relative all'importo totale dato dal consuntivo della parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L'aliquota relativa alla D.L. verrà applicata solo sull'importo dei lavori già eseguiti al momento della sospensione dell'incarico.

ART. 10 PENALI

Nel caso in cui l'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati di sua competenza oltre i termini previsti dalla vigente normativa e



dai documenti contrattuali dell'appalto con l'impresa, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1‰, (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 7 e 11.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata.

Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all'Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all'Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 11 PAGAMENTI

I corrispettivi contrattuali come determinati in sede di procedura di affidamento, saranno corrisposti a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.

Il corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii.;

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà



secondo quanto previsto nell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e smi), impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 12 DIRITTI SULL'ELABORATO

Malgrado l'avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all'Affidatario i diritti d'autore sui disegni e sull'opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni.

ART. 13 PROPRIETA' DELL'ELABORATO

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, a condizione che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto prodotto, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

ART. 14 CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Affidatario si impegna a presentare le copie della relazione geologica necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all'art.1 qualunque sia il numero di esse necessario ai fini dell'ottenimento degli atti di approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti.

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento cartaceo ed informatico nei seguenti formati:

- Testi: file in formato word o equivalenti
- Fogli di calcolo: file in formato excel o equivalenti
- Eventuali database



- Disegni: file in formato **dwg** per Autocad o equivalenti

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri formati dei file proposti dall'Affidatario.

L'Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l'espletamento dell'incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell'Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione;

E' espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente all'Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà comunque richiedere all'Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Il committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di competenti organi consultivi dell'Amministrazione, anche ai fini dell'approntamento delle modifiche richiamate nel presente contratto.

Ove non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte dei competenti organi consultivi dell'Amministrazione, per accertato difetto, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, all'Affidatario non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.

ART. 15 MODIFICHE

Il Committente si impegna a non apportare in corso d'opera, senza il preventivo benestare dell'Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informativi generali l'elaborato approvato.

L'Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad approvare, sino all'ottenimento definitivo delle suddette approvazioni.



Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati dall'Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'Affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente contratto.

ART. 16 PARERE DI CONGRUITA'

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell'Affidatario, si decidesse di sottoporre la parcella a parere di congruità da parte dell'Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i diritti spettanti all'Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge.

ART. 17 INFORTUNI

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

ART. 18 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni arrecati al Committente ha presentato copia della polizza RCT per un massimale di **Euro 0.000.000,00** rilasciata dalla compagnia assicuratrice con n. in data; l'affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

ART. 19 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel



contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART. 20 ANTIMAFIA

Per il conferimento del presente incarico professionale, l'operatore economico dichiara di possedere l'iscrizione nell'elenco degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

ART. 21 CONTROVERSIE

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di Fermo. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

ART. 22 NORMA GENERALE

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alle tariffe approvate con D.M. 17.6.2016 ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Fermo e/o della provincia di appartenenza dell'Affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

ART. 23 IMPOSTE E TASSE



Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del DPR 26.10.1972, n. 633 (e smi) e pertanto sarà registrato a tassa fissa ai fini del DPR 26.04.1986 n. 131 (e smi).

In relazione alla tipologia del contratto ed ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato DPR 26.04.1986 n. 131 (e smi), lo stesso sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Affidatario.

Resta inteso che sono a carico del Committente l'I.V.A., il contributo integrativo relativo agli oneri previdenziali, mentre gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, secondo quanto indicato all'art. 17, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità.

ART. 24 RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della Contabilità Generale dello Stato.

Per l'Affidatario

.....

Per il Committente

.....